

Civile Sent. Sez. L. Num. 11161 Anno 2017

Presidente: BERRINO UMBERTO

Relatore: GARRI FABRIZIA

Data pubblicazione: 08/05/2017

**SENTENZA**

sul ricorso 10688-2011 proposto da:

**[REDACTED]** elettivamente  
domiciliato in ROMA, **[REDACTED]**, presso  
lo studio dell'avvocato **[REDACTED]** DI **[REDACTED]**  
rappresentato e difeso dall'avvocato **[REDACTED]**  
giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

2017

400

*contro*

INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED  
ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI  
PROFESSIONISTI, C.F. 80122170584, in persona del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOMARE RAFFAELLO SANZIO, 9, presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 731/2010 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 14/05/2010 r.g.n. 227/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato [REDACTED].

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Messina, decidendo sul ricorso proposto da ~~Francesco Nobile~~ nei confronti di Inarcassa – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, rigettava la domanda volta ad ottenere l'accertamento della insussistenza delle irregolarità denunciate dalla Cassa per il periodo 1999-2000 e della conseguente ingiustificata irrogazione delle sanzioni per un importo di € 1.909,78. Negava il diritto alla restituzione della somma di € 4.908,21 che si assumeva indebitamente versata nel periodo 1995- 1998. Accoglieva la domanda riconvenzionale dell'INARCASSA e condannava il ~~ricorrente~~ al pagamento della somma di € 4.566,04 per contributi non versati e sanzioni.

2. La Corte di appello di Messina, adita dal ~~ricorrente~~, ha poi rigettato il gravame confermando la sentenza di primo grado. Il giudice di appello ha accertato che l'attività di perito assicurativo, svolta dal ~~ricorrente~~ a decorrere dal 1993 in via continuativa, rientrava tra quelle previste dall'art. 5 dell'allegato alla legge 2 marzo 1949 n. 143 ed obbligava all'iscrizione alla Cassa ed al versamento dei contributi ai sensi dell'art. 2 della legge 1 marzo 1981 n. 6.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre ~~Francesco Nobile~~ sulla che articola un unico motivo cui resiste con controricorso INARCASSA – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con l'unico articolato motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 24 giugno 1923 n. 1395; degli artt. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537; dell'art. 5 della legge 2 marzo 1949 n. 143; dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1981 n. 6; dell'art. 7 dello Statuto dell'INARCASSA approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 28 novembre 1995; della legge 17 febbraio 1992 n. 166; dell'art. 156 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Ad avviso del ricorrente la Corte di merito non ha correttamente interpretato l'intero complesso normativo in quanto l'iscrizione alla Cassa sarebbe obbligatoria per gli ingegneri ed architetti che svolgano con continuità attività libero professionale tipica e ad essi esclusivamente riservata e dunque non vi rientrerebbe l'attività

di perito assicurativo che non figura tra quelle riservate agli ingegneri ai sensi degli artt. 51 e 52 del r.d. n. 2537 del 1925 richiamato dall'art. 7 della legge n. 1395 del 1923, né tra quelle indicate dall'art. 5 della legge 143 del 1949 ed è, invece, riservata ad altra categoria professionale dei periti assicurativi, il cui ruolo nazionale è stato istituito con la legge 17 febbraio 1992 n. 166 ed il cui esercizio è abusivo e rilevante penalmente ove svolto da parte di soggetti non iscritti all'Albo che la citata legge ha istituito. Erroneamente, pertanto, la Corte di merito avrebbe ritenuto che l'art. 5 della legge n. 143 del 1949 elenchi tra le attività esercitabili da parte degli ingegneri anche quella riguardante la stima dei danni derivanti da circolazione, furto e incendio di veicoli a motore e natanti e che essa non sia superata da sopravvenuti provvedimenti legislativi che sono riservate per legge ad altra categoria professionale.

5. Il ricorso è infondato.

5.1. La questione sottoposta all'esame del Collegio è sostanzialmente quella della sussistenza dell'obbligo contributivo in favore della Inarcassa da parte dell'ingegnere che pur non svolgendo, in tutto od in parte, le *attività tipiche* della professione (definite dall'art.7 L. 24.6.1923 n. 1395 e dagli artt. 51 e 52 del r.d. 23.10.1925 n. 2537, quali il progetto e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali occorrenti per le costruzioni e per le industrie; opere di edilizia civile, rilievi geometrici ed operazioni di estimo), svolga comunque attività che richiedano la competenza professionale propria dell'ingegnere.

5.2. Al riguardo va evidenziato che secondo un primo orientamento di questa Corte a tal fine non era sufficiente lo svolgimento di attività solo potenzialmente ed intellettualmente collegate alle conoscenze e competenze dell'ingegnere, ma si richiedeva l'effettivo svolgimento della pratica professionale e dunque delle *attività tipiche* della professione (Cass. 04/07/1991 n.7389, Cass. 02/03/2001 n. 3064, Cass. 11/06/2004 n.11154, Cass. 21/02/2005 n.3468), con conseguente onere della Cassa di provare l'effettivo svolgimento di attività obiettivamente riconducibili all'esercizio della professione (Cass. n.11154/2004 cit.). In particolare si riteneva che l'art. 21

della legge 3 gennaio 1981, n. 6, ponesse l'obbligo di iscrizione solo per quegli ingegneri ed architetti che esercitassero la libera professione con carattere di continuità e, quindi, di effettività, in relazione ai *contenuti tipici* della stessa, fissati dall'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 e dagli artt. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, restando irrilevante il fatto che la competenza professionale e culturale acquisita come ingegnere potesse influire sull'attività in concreto svolta (cfr. Cass. ord. 26/01/2012 n. 1139 cfr. in tal senso anche Cass. 12/05/2010 n.11472).

5.3. Più di recente questa Corte ha mutato il proprio orientamento e, condivisibilmente, ha precisato, proprio con riguardo alla Cassa ingegneri ed architetti, che « l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività» sottolineando che « la limitazione dell'imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova fondamento nell'art. 7 della legge n. 1395 del 1923 e negli artt. 51, 52 e 53 del r.d. n. 2537 del 1925, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre l'art. 21 della legge n. 6 del 1981 stabilisce unicamente che l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità.» (cfr. Cass. 29/08/2012 n. 14684 e 15/04/2013 n. 9076).

5.4. Si è chiarito che «nel concetto in questione deve ritenersi compreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione» evidenziando come tale interpretazione, valida per tutte

4

le categorie professionali - che si traduce nell'esclusione della sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile un intreccio tra tipo di attività e conoscenze tipiche del professionista - sia stata suggerita dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 402 del 1991, resa a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa di previdenza ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 11, comma 1, e nella quale si è esplicitamente affermato che il prelievo contributivo in parola è collegato all'esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per loro intrinseca connessione, ai contenuti dell'attività propria della libera professione; in sostanza le prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune.

5.5. In definitiva, secondo la lettura adeguatrice della Corte costituzionale, il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l'attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda. Il limite di tale connessione (e, pertanto, del parametro di assoggettabilità) è l'estraneità dell'attività stessa alla professione. (Cass. ult. cit. ed anche recentemente Cass. 27/05/2016 n. 11013 quest'ultima relativa ad una fattispecie sovrapponibile a quella oggi in esame).

5.6. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale, con accertamento in fatto immune da censure, ha affermato che nell'esecuzione degli incarichi peritali in materia di infortunistica stradale il ricorrente aveva effettuato perizie estimative di danni e connesse valutazioni della responsabilità che richiedono competenze esclusive dell'ingegnere, per cui lo svolgimento con carattere di continuità di tali attività costituiva il presupposto per l'obbligo di iscrizione all'Inarcasse .

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese, regolate secondo il criterio della soccombenza vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

4

**P.Q.M.**

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 2500,00 di cui € 2300,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre al 15% per spese forfetaarie ed accessori dovuti per legge.

**Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 gennaio 2017**

Il Consigliere estensore

*Fabrizia Garri*



Corte di Cassazione - copia non ufficiale